STATUTO DELLA FONDAZIONE

"RODOLFO VALENTINO"

Articolo 1 – Costituzione, sede e durata

- 1.1 È costituita per iniziativa del Centro Studi Cine Club "Rodolfo Valentino", dell'Associazione Uni.Com.Art. (Unione Commercianti Artigiani e Artisti) di Castellaneta e del Sig. Giuseppe Nigro, una Fondazione denominata "FONDAZIONE RODOLFO VALENTINO".
- 1.2 La Fondazione ha sede legale in Castellaneta (Ta) e svolge la propria attività su tutto il territorio della Regione Puglia, in Italia e all'estero. La fondazione potrà trasferire la propria sede legale e istituire sedi secondarie nell'ambito del territorio della Regione Puglia.
- 1.3 La sua durata è illimitata

Articolo 2 - Finalità

- 2.1 La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Soci Fondatori.
- 2.2 Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi, i seguenti fini:
 - a) valorizzare, promuovere e tutelare la figura e il nome di RODOLFO VALENTINO, mito del cinema nato a Castellaneta il 6 maggio 1895;
 - b) promuovere e organizzare iniziative culturali, artistiche e di studio per promuovere l'immagine di Rodolfo Valentino e la sua terra natale;
 - c) realizzare un museo documentario dedicato a Rodolfo Valentino e ai miti del cinema italiano con un centro cinematografico per la promozione e la valorizzazione del cinema e delle sue molteplici discipline;
 - d) valorizzare e promuovere la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, festival, mostre, dibattiti, pubblicazioni, incontri e manifestazioni;
 - e) promuovere iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale con l'istituzione di una film commission e/o di collaborare con l'Apulia Film Commission e con altre film commission italiane e straniere per creare le condizioni per attrarre nel territorio di Castellaneta e della terra delle gravine le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere;
 - f) promuovere e valorizzare le tradizioni e il patrimonio artistico, storico e ambientale del territorio di Castellaneta e dei paesi limitrofi;
 - g) promuovere e organizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche, dirette ad attrarre turisti e a favorirne il loro soggiorno.
- 2.3 Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle a esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare,

immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relative ritenute necessarie e opportune.

- 2.4 La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
 - a) istituire un'Accademia per la promozione e valorizzazione del tango argentino dedicata a Rodolfo Valentino;
 - b) istituire un premio cinematografico dedicato al mito del cinema "Rodolfo Valentino";
 - c) organizzare e gestire punti di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e artigianali della città di Castellaneta denominati "VALENTINO POINT";
 - d) organizzare corsi di formazione di figure professionali nel settore turistico, della valorizzazione e salvaguardia dei beni storici architettonici e ambientali;
 - e) creare un marchio di qualità dei prodotti tipici e artigianali della città di Castellaneta;
 - f) promuovere iniziative per il controllo della gestione del territorio, nonché vigilare sulla qualità dei servizi esistenti, al fine di valorizzare, conservare e salvaguardare il patrimonio ambientale e storico culturale del territorio di Castellaneta e produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
 - g) gestire i servizi informatici e telematici utili ai fini dell'attività della fondazione;
 - h) svolgere attività editoriale di produzione, distribuzione, commercializzazione, di materiali informativi, divulgativi, promozionali e didattici;
 - sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio, delle strutture turistiche e dei prodotti tipici e artigianali della terra natale di Rodolfo Valentino in Italia e all'estero;
 - organizzare, istituire e gestire servizi turistici, di ristoro, ricettive, di animazione culturale, musei, centri di produzione cinematografica, agenzie di incoming, centri di informazione e accoglienza turistica, strutture teatrali, cinematografiche e ricreative;
 - m) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
 - n) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.
- 2.5 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico-finanziario di cui all'articolo 23.

Articolo 3 – Membri della Fondazione

3.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori
- b) Benemeriti
- c) Amici della Fondazione
- d) Sostenitori
- e) Onorari.

Articolo 4 - Fondatori

4.1 Sono Soci Fondatori le Associazioni e le persone fisiche che hanno preso parte alla costituzione della Fondazione.

Articolo 5 - Benemeriti

- 5.1 Possono far parte della Fondazione come soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, italiane e straniere, che elargiscano donazioni alla Fondazione di Beni mobili e/o immobili, in denaro e tutti quelli che compiano volontariamente prestazioni professionali e di collaborazione.
- 5.2 La nomina di Benemerito spetta al Consiglio Direttivo.
- 5.3 I Benemeriti possono partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto al voto.

Articolo 6 – Amici della Fondazione

- 6.1 Possono far parte della Fondazione come Amici della Fondazione chiunque esegui volontariamente prestazioni di collaborazione.
- 6.2 La nomina degli Amici della Fondazione spetta al Consiglio Direttivo.
- 6.3 Gli Amici della Fondazione possono partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto al voto.

Articolo 7 - Sostenitori

- 7.1 Possono far parte della Fondazione come Soci Sostenitori Enti Pubblici e privati, Associazioni, Istituti e Fondazioni, italiani e stranieri, che ne facciano regolare richiesta al Presidente che a sua volta istituirà la pratica per l'eventuale approvazione del Consiglio Direttivo e che versino un contributo finanziario annuale con le norme e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 7.2 Il socio sostenitore che sia un Ente, Associazione o Istituto è rappresentato nel Consiglio Direttivo da un Delegato che ha diritto d'intervento e di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo e che può essere eletto a cariche sociali, con efficacia dall'anno successivo.
- 7.3 In caso di persone fisiche il socio sostenitore può esercitare direttamente i diritti propri e pertanto, farà parte del Consiglio Direttivo con gli stessi diritti riservati ai Delegati, con efficacia dall'anno successivo.
- 7.4 Perde la qualifica di socio Sostenitore, e di membro del Consiglio Direttivo, il Soggetto Pubblico che non versa nei primi quattro mesi dell'esercizio finanziario di riferimento la quota di partecipazione annuale deliberata dal medesimo Consiglio Direttivo e il Soggetto Privato che non versa contestualmente alla sottoscrizione dell'adesione la quota di partecipazione annuale deliberata dal medesimo Consiglio Direttivo;

Articolo 8 - Onorari

- 8.1 Possono essere nominati soci onorari della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti riconosciuti e non, le Associazioni e le Fondazioni, italiani e stranieri, che abbiano contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza della Figura di Rodolfo Valentino, promuovendo e valorizzando la sua terra natale.
- 8.2 L'ammissione a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più membri del Consiglio Direttivo.
- 8.3 I soci onorari non sono tenuti al pagamento di quote associative.

Articolo 9 - Esclusione

- 9.1 Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Sostenitori, Benemeriti, Amici della Fondazione e membri del Centro Studi per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ossia per condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
- 9.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuto;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
 - d) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - e) chi faccia pervenire formale dichiarazione di rinuncia entro il 30 giugno; tale dichiarazione avrà efficacia dall'anno successivo.
- 9.3 I Fondatori e gli Onorari non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne che nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure gettino discredito sulla Fondazione o altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.
- 9.4 L'esclusione di un Socio Fondatore e Onorario deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, escluso il voto del Fondatore interessato.

Articolo 10 – Patrimonio

- 10.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale costituita da beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante.
- 10.2 La Fondazione può ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.
- 10.3 I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi da impiegare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.
- 10.4 La fondazione potrà svolgere anche attività imprenditoriali, commerciali o connesse, in via del tutto marginale e accessoria, i cui ricavi netti saranno destinati al raggiungimento degli scopi

- sociali; alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa.
- 10.5 La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 11 - Organi

- 11.1 Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Segretario generale;
 - d) Il Tesoriere
 - e) Il Direttore
 - f) il Centro Studi;
 - g) il Collegio dei revisori o Revisore Unico, se nominati dall'assemblea o se obbligatori per disposizione di legge.

Articolo 12 – Presidente

- 12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- 12.2 In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne assume le funzioni, il Vicepresidente.
- 12.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio.
- 12.4 Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio Direttivo.
- 12.5 Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - b) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche valendosi dell'ausilio del Segretario generale;
 - d) firma tutti gli atti della fondazione;
 - e) predispone lo schema di bilancio;
 - f) predispone il documento programmatico-finanziario
 - g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.
- 12.6 Il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Direttore o a uno o più membri del Consiglio.

- 12.7 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente la predisposizione:
 - a) delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
 - b) della proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale e dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;
 - c) della proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;
 - d) della nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 13 — Consiglio direttivo

13. 1 La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo che è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (Cinque) e non superiore a 13 (Tredici).

Potranno far parte del Consiglio Direttivo per volontà dei soci Fondatori:

- a) massimo tre membri nominati dal Centro Studi Cine Club Rodolfo Valentino;
- b) massimo tre membri nominati dall'Associazione Uni.Com.Art.;
- c) il Sig. Giuseppe Nigro o un suo rappresentante e/o erede;
- d) i Soci Sostenitori o i loro rappresentanti.
- 13.2 Ogni qualvolta venga meno un membro del Consiglio Direttivo, si fa luogo alla sostituzione.
- 13.3 I nuovi membri decadranno dalla carica insieme con gli altri con la cessazione del Consiglio Direttivo corrente.
- 13.4 II Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Articolo 14 - Funzionamento del Consiglio direttivo

- 14.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre membri.
- 14.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.
- 14.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Direttore del Centro Studi, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.
- 14.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede.

- 14.5 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia a essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo, ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario. Nel verbale della riunione dovrà essere fatta menzione dei modi con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come loro hanno espresso il voto.
- 14.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

- 15.1 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:
 - a) la programmazione annuale dell'attività sociale;
 - b) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Centro Studi, e l'approvazione del documento programmatico finanziario;
 - c) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - d) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
 - e) delibera gli incrementi del patrimonio;
 - f) delibera l'ingresso e l'esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - g) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - h) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
 - i) approva eventuali regolamenti interni;
 - l) delibera, con la presenza di tutti i suoi membri e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri, le modifiche dello Statuto;
 - m) delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 24;
 - n) esercita ogni potere e assume ogni decisione che non sia espressamente demandata ad altri organi previsti dal presente Statuto.
 - o) l'elezione e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei membri; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;
 - p) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;

- q) l'attribuzione al Segretario generale, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;
- r) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale:
- s) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, e la determinazione delle relative attribuzioni:
- t) la nomina e la revoca dei membri del Centro Studi.

Articolo 16 - Segretario generale

- 16.1 Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo fissato dal Consiglio.
- 16,2 Il Segretario generale, della Fondazione:
 - a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - b) dà attuazione, secondo le direttive date dal Presidente, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo:
 - c) è responsabile della struttura organizzativa e dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione;
 - d) sovrintende a tutte le attività di pianificazione, amministrative, contabili e fiscali della Fondazione;
 - e) redige i verbali del Consiglio Direttivo.
 - f) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti.
- 16.3 Coadiuva il Presidente nella predisposizione:
 - a) documento programmatico finanziario
 - b) del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
 - c) delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
- 16.4 Firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- 16.5 Svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, e tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Articolo 17 – Il Tesoriere

- 17.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
- 17.2 E' incaricato alla riscossione dei crediti, alla tenuta dei libri e delle normali operazioni di cassa, provvede alla conservazione e alla manutenzione ordinaria del patrimonio sociale, a intrattenere i rapporti contabili con creditori e debitori, Istituti di Credito e/o Banche presso di cui accreditato con la firma della Fondazione per delega del Presidente.

Articolo 18 – Il Direttore

18.1 Il Direttore della Fondazione è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo oppure anche al di fuori degli stessi senza alcun diritto al voto.

- 18.2 I suoi compiti e la sua retribuzione saranno determinati dal Consiglio Direttivo.
- 18. 3 Collabora con il Presidente in particolare nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede alla corrispondenza e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

Articolo 19 - Centro Studi

- 19.1 Il Centro Studi è nominato dal Consiglio direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di sette membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storica artistico.
- 19. 2 I membri il Centro Studi durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.
- 19.3 Il Presidente del Centro Studi è nominato fra i propri membri, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Centro Studi si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Centro Studi delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 19.4 II Centro Studi, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo supportando il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico finanziario.
- 19.5 Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali, il Centro Studi può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.
- 19.6 II Centro Studi può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, sottoponendole al Consiglio direttivo, la quale ha l'obbligo di esprimersi in proposito.

Articolo 20 — Collegio dei revisori o Revisore Unico

- 20.1 Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra esperti in materia economica, finanziaria e giuridica, inserendo tra loro almeno un soggetto iscritto nel ruolo dei Revisori dei Conti.
- 20.2 I membri il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi dall'insediamento dell'organo.
- 20.3 I membri effettivi alla prima riunione eleggono tra loro il Presidente
- 20.4 Il Collegio esercita la vigilanza e il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.
- 20.5 Se nel corso del mandato viene a mancare un revisore effettivo, subentra un supplente in ordine di età.
- 20.6 I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione

- dell'organo.
- 20.7 Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello degli altri Revisori dei Conti.
- 20.8 I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Centro Studi.
- 20.9 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio ai soci Fondatori le eventuali gravi irregolarità riscontrate.
- 20.10 Ai revisori potrà essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.
- 20.11 Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori continua a esercitare le sue funzioni fino all'entrata in carica del successivo.
- 20.12 II Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile.
- 20.13 Al Revisore Unico, nominato in luogo del Collegio dei Revisori, saranno attribuiti gli stessi poteri e gli stessi diritti previsti per il Collegio dei Revisori.

Articolo 21 - I Libri Sociali e i Registri Contabili

- 21.1 I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
 - a) il libro dei verbali del Consiglio direttivo;
 - b) il giornale cronologico delle registrazioni;
 - c) il libro dell'inventario;
 - d) eventuali altri registri o documenti previsti dalla normativa civilistica, fiscale o amministrativa
- 21.2 Tali libri, numerati pagina per pagina, devono essere ratificati per anno solare con timbro e firma dal Presidente e dal Direttore in ogni pagina.

Articolo 22 - Esercizio e bilancio

- 22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 22.2 Entro il mese di aprile l'Assemblea approva il bilancio di previsione dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. L'approvazione può slittare al mese di giugno per giustificati motivi.
- 22.3 Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, eventualmente corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori e ai Sostenitori entro quindici giorni dall'approvazione.

Articolo 23 - Documento programmatico – finanziario

23.1 Il documento programmatico - finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal

Centro Studi.

23.2 Il documento programmatico - finanziario è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, e i relativi programmi d'intervento.

Articolo 24 – Scioglimento

- 24.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.
- 24.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
- 24.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazione non lucrative.
- 24.4 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 25 - Disposizioni finali

25.1 Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.